



Roma, 12 febbraio 2019

A tutte le strutture CGIL

A tutte le strutture INCA

Oggetto: Nota congiunta CGIL e INCA su Iscrizione Anagrafica Richiedenti Asilo e Permessi umanitari

Care/i Compagne/i,

come sapete, il dl. 113/2018, convertito nella legge 132/2018, pone il problema dell'iscrizione anagrafica dei richiedenti la protezione internazionale, questione che sta animando il dibattito politico e giuridico di questi giorni.

Ad oggi, la disciplina consolidata in tema di accesso degli stranieri all'iscrizione anagrafica prevede che:

1. La persona straniera titolare del permesso di soggiorno gode dei medesimi diritti anagrafici del cittadino italiano, in base dall'art. 6, comma 7 del d.lgs. 286/1998, secondo il quale: *“le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”*. Pertanto lo straniero regolarmente presente sul territorio nazionale accede ai servizi anagrafici in condizioni di parità con il cittadino italiano.
2. Sempre l'art. 6, comma 7 d.lgs. 286/1998 prevede che il diritto alla residenza non trova eccezioni neppure con riguardo agli stranieri ospitati in strutture di accoglienza quali i CARA, gli alloggi SPRAR o simili: *“in ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente”*. Posto che la “dimora abituale” è il requisito previsto dall'art. 43 del codice civile per il conferimento della residenza, si può affermare che nulla impedisce l'iscrizione anagrafica degli stranieri presso i centri di accoglienza, purché la situazione di permanenza presso gli stessi si protragga per oltre tre mesi.
3. Hanno diritto all'iscrizione anagrafica anche le persone straniere senza fissa dimora, o che si trovano in strutture di accoglienza da un periodo inferiore a tre mesi o che versano in condizione di precarietà abitativa (contratti in nero, immobili occupati, etc...).

In tutti questi casi il richiedente l'iscrizione anagrafica deve soltanto dimostrare di aver eletto domicilio in un dato Comune, come previsto dall'art. 2, comma 3 L. 1228/54: *“Ai fini dell'obbligo [di iscrizione anagrafica] di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita”*. In altri termini anche la persona senza fissa dimora ha diritto di avere la residenza e l'ufficiale dell'anagrafe ha l'obbligo di iscrivere la persona secondo il criterio della scelta del domicilio. Se poi l'interessato senza fissa dimora non è in grado di indicare il domicilio presso il quale intende essere iscritto, la prassi da tempo consolidata è quella di istituire ad opera dell'ufficiale del comune una via fittizia presso la quale eleggere il domicilio.

Tale disciplina si è applicata per anni senza alcuna sostanziale particolarità anche in favore dei soggetti richiedenti la protezione internazionale. Come sappiamo i tempi di definizione della domanda di richiesta asilo sono molto lunghi e il richiedente rischia di restare in attesa dell'esito della sua domanda anche per alcuni anni. Sul punto, l'art. 4 d.lgs. 142/2015 prevede che al richiedente venga di regola *“rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale”*.

La novità prevista dalla legge 132/2018 stabilisce che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisca più titolo per l'iscrizione anagrafica. Inevitabilmente, tale disposizione comporta per tutti i richiedenti asilo, l'impossibilità di avere una residenza. Questa condizione determina il divieto di rilascio della carta di identità, oltre che prevedibili difficoltà di accesso al welfare e agli altri diritti spettanti ai richiedenti asilo in quanto tali, anche in virtù della propria presenza regolare e prolungata sul territorio nazionale.

Queste nuove disposizioni, da un lato hanno prodotto la drastica riduzione della sfera dei diritti di persone comunque regolarmente presenti in Italia e che in molti casi fuggono da persecuzioni, guerre, etc.; dall'altro, creano disagi alle amministrazioni comunali nella governance del fenomeno.

Per tali ragioni, alcuni sindaci di importanti città italiane si sono mobilitati contro questa disposizione che rischia di condannare all'invisibilità una ben determinata platea di soggetti, spesso caratterizzati da vulnerabilità a causa del loro particolare vissuto personale e socio-politico.

Inoltre, alcune Regioni hanno posto la questione dell'incostituzionalità della norma direttamente alla Corte Costituzionale.

In tale ottica è opportuno e necessario che le CGIL Regionali e le Camere del Lavoro, nel rapporto con CISL e UIL e con gli altri soggetti delle reti, operino per fare sì che le Istituzioni Regionali e Locali mettano in essere tutte le azioni di contrasto attivo alla nuova previsione normativa.

Da un lato sollecitando le Regioni a porre la questione della incostituzionalità della norma e dall'altro chiedendo specificamente ai Comuni di assumere iniziative già in essere in diverse realtà territoriali sul modello di quanto avvenuto nel Comune di Palermo.

In attesa del pronunciamento della Consulta, la principale azione che possiamo mettere in campo, come Patronato, è la via del ricorso giurisdizionale, sollevando anche le questioni di illegittimità costituzionale ravvisabile con manifesta evidenza nella normativa, soprattutto per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

In tal senso, l'INCA Nazionale mette a disposizione i propri legali per valutare le opportune forme di contenzioso da intraprendere. La modalità migliore potrebbe essere, probabilmente, quella di presentare in giudizio domande cumulative, volte ad ottenere sia l'iscrizione anagrafica in quanto tale, sia l'erogazione del diritto di volta in volta negato o compromesso a causa della mancanza di residenza.

È opportuno ricordare che il possesso dell'iscrizione anagrafica è determinante per l'accesso ai servizi (iscrizione al SSN, assistenza sociale, iscrizione al Centro per l'Impiego, l'accesso al lavoro, concessione di agevolazioni e prestazioni) nonché per il pieno godimento dei diritti civili. Infatti, sulla questione appare decisamente insufficiente e ipocrita la previsione contenuta nella legge 132/2018 che prevede che *“l'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio”*.

La genericità di tale previsione, porterà prevedibilmente a una moltitudine di problemi applicativi, salvo quelle poche situazioni espressamente disciplinate dalla legge, (iscrizione ai Centri per l'Impiego e iscrizione al SSN) che non dovrebbero quindi subire conseguenze a causa della mancata iscrizione anagrafica, ma sulle quali occorrerà vigilare con la massima attenzione.

Come già evidenziato abbondantemente nelle precedenti comunicazioni inviate ai territori INCA sull'argomento, altro punto critico della legge 132 riguarda l'abrogazione dei permessi per motivi umanitari e, conseguentemente, il destino delle persone attualmente in possesso di questo titolo di soggiorno.

E' importante informare coloro che sono titolari di un permesso per motivi umanitari di provvedere al più presto al rinnovo per motivi di lavoro o di studio, per evitare il rischio di cadere nell'irregolarità. A tal fine, insieme al raggruppamento del Cepa, il Patronato INCA sta lavorando alla realizzazione di una campagna di sensibilizzazione e comunicazione, che informi in maniera diffusa tutti gli aventi diritto a rinnovare il proprio permesso per motivi umanitari in un permesso per lavoro.

Al contempo, l'Inca sarà impegnata, con il coinvolgimento delle categorie della CGIL, a sensibilizzare i datori di lavoro affinché siano informati del fatto che i titolari di permesso di soggiorno umanitario possono essere assunti regolarmente.

Seguiranno prossime comunicazioni con cui verranno meglio definite le azioni di tutela qui delineate.

Fraterni Saluti

p. CGIL
Giuseppe Massafra

p. Patronato INCA CGIL
Morena Piccinini